

di difesa, deve verificare che la natura dei dati, il contesto in cui essi sono trattati e, in particolare, il rapporto giuridico che lega il titolare medesimo all'interessato permetta di esercitare tale facoltà senza violare obblighi nascenti dalla legge o da un rapporto contrattuale” (nota 28 maggio 2012).

Accesso ad atti di
pubbliche
amministrazioni
per svolgere
indagini difensive

Un avvocato aveva contestato il rifiuto opposto da un'azienda ospedaliera ad un'istanza di estrazione di copia di alcuni documenti relativi ad una signora, ritenuti necessari per la difesa in giudizio del suo assistito, destinatario di un avviso di conclusioni delle indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale. Al riguardo, il Garante ha ricordato che l'art. 391-*quater* c.p.p. prevede che, ai fini delle indagini difensive, il difensore può richiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese, con istanza rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente, e che *“in caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli artt. 367 e 368”* (comma 3). Tali disposizioni hanno introdotto un mezzo di tutela demandato all'autorità giudiziaria tenuta a valutare l'istanza anche sotto il profilo del rispetto dei principi del Codice, con specifico riferimento all'art. 71 (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 26.4.2007, n. 1896; Tar Lombardia, sez. I, 17.10.2006, n. 2013). Il Garante ha dichiarato, pertanto, la propria incompetenza sulla vicenda (nota 13 marzo 2012).

La disciplina di cui all'art. 391-*quater* c.p.p. è stata richiamata anche in un caso in cui alcuni legali avevano chiesto alla polizia stradale l'ostensione di verbali di violazioni al codice della strada (nota 5 settembre 2012).

Accesso ai tabulati
telefonici per
svolgere indagini
difensive

Analogamente, il Garante ha dichiarato la propria incompetenza con riferimento alla segnalazione di un avvocato che, in qualità di difensore di una persona coinvolta in un procedimento penale, aveva lamentato il rifiuto opposto da una società di telefonia all'istanza volta ad acquisire copia dei tabulati telefonici nonché degli sms relativi all'utenza intestata alla sua assistita, con specifico riferimento ai tabulati telefonici in entrata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. *f*), del Codice. In particolare, l'Autorità ha ricordato che il difensore può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art. 391-*quater* c.p.p., sopra riportate (nota 6 dicembre 2012).

Accesso a cartelle
cliniche per
svolgere indagini
difensive

Con riferimento all'istanza proposta al Garante ai sensi dell'art. 26 del Codice, di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili avanzata da un avvocato per ottenere la visione

ed il rilascio da parte di un'azienda sanitaria provinciale di documentazione medico-sanitaria relativa ad una persona, ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive nell'ambito del processo penale nel quale l'assistito dell'avvocato risultava imputato, l'Autorità ha evidenziato che il Garante aveva già previsto tale fattispecie nell'autorizzazione n. 4/2011 al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti (prov. 24 giugno 2011 [doc. web n. 1822597]) e che, nell'ipotesi prospettata, le condizioni per raccogliere, in tutto o in parte, eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica da parte di soggetti diversi dall'interessato sono stabilite dall'art. 92 del Codice (nota 14 maggio 2012).

In un'analoga vicenda, una casa di cura aveva chiesto il parere del Garante sulla condotta da osservare a fronte della richiesta di accesso a dati di natura sanitaria contenuti in una cartella clinica, avanzata da alcuni avvocati al fine dichiarato di difendere in giudizio un loro assistito in un procedimento penale. Nel ricordare quanto disposto dall'art. 92 del Codice, il Garante ha evidenziato che spetta alla casa di cura, previa assunzione di informazioni certe sulla natura e consistenza dei diritti contrapposti nel caso specifico, effettuare il bilanciamento dei medesimi, onde determinare se quello che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (nota 15 ottobre 2012).

In una segnalazione l'interessato ha rappresentato che il suo *ex* avvocato, al momento di restituire fascicoli e documenti per cessato mandato, aveva dichiarato che parte di tale documentazione era andata distrutta in occasione di un allagamento dello studio, per il quale il segnalante aveva presentato denuncia all'Arma dei Carabinieri.

Sulla base degli elementi forniti dal professionista, che ha prodotto copia del decreto con il quale il gip del Tribunale di Genova aveva archiviato la denuncia del segnalante dal quale emergeva che nello studio del legale si era in effetti verificato un sinistro di natura alluvionale dovuto a fattori eccezionali e non imputabile alla mancata diligenza del professionista nella custodia dei fascicoli, il Garante non ha ravvisato violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati, in particolare a quelle sulle misure di sicurezza (artt. 31 e ss. del Codice) (nota 28 giugno 2012).

Custodia dei dati
contenuti nei
fascicoli da parte
di studi legali

Produzione di
documenti in
giudizio

Con riferimento specifico alla produzione documentale in sede giudiziaria il Garante, richiamando il proprio orientamento in materia (provv. 23 settembre 2010 [doc. web n. 1756065]; provv. 4 novembre 2010 [doc. web n. 1770943]; provv. 17 novembre 2010 [doc. web n. 1779765]), ha confermato che spetta al giudice adito, ove ritualmente richiesto, valutare la liceità del trattamento dei dati personali (art. 160, comma 6, del Codice). In diversi casi, dunque, il Garante ha dichiarato la propria incompetenza a valutare l'eventuale illiceità di tale trattamento, fatte salve le eventuali responsabilità di soggetti terzi (quali gli istituti di credito) per l'accertata e illecita comunicazione di dati personali successivamente prodotti in giudizio (*ex multis*, note 16 gennaio, 1° marzo, 28 maggio, 15 ottobre 2012).

Trattamento di
dati personali da
parte di
investigatori
privati

In risposta al quesito di un investigatore privato, concernente la legittimità di mancati riscontri da parte di strutture sanitarie a richieste effettuate per conto di compagnie di assicurazione in merito alla conformità al vero di certificati medici di pronto soccorso prodotti dalle parti di sinistri assicurativi, il Garante ha evidenziato che la conferma fornita ad un soggetto qualificato dell'autenticità o meno di un certificato non implica alcuna comunicazione di dati sensibili, attenendo invece all'esclusiva veridicità del certificato stesso; tanto più se la struttura sanitaria rappresenta all'investigatore che il certificato non sia conforme al vero, nel qual caso non si verificherebbe alcun trattamento di dati personali. La disciplina in materia di protezione dei dati non vieta né d'altra parte obbliga la struttura sanitaria a dare conto dell'autenticità o meno di un certificato medico. Assume pertanto rilievo la veste qualificata del richiedente desumibile dall'eventuale e documentata attività finalizzata all'accertamento di comportamenti fraudolenti di soggetti coinvolti in sinistri assicurativi, svolta nel pieno rispetto della disciplina di settore (con particolare riferimento all'incarico ricevuto) e della normativa in materia di protezione dei dati personali, alla luce altresì dell'autorizzazione del Garante n. 6/2011 (provv. 24 giugno 2011 [doc. web n. 1822629]) e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive" del 6 novembre 2008 (in G.U. 24 novembre 2008, n. 275 [doc. web n. 1565171]) (nota 17 gennaio 2012).

Richiamando l'art. 135 del Codice e il citato codice di deontologia, con riferimento ad una segnalazione riguardante una persona assoggettata ad attività di investigazione privata, il

Garante ha ricordato che il Codice consente il trattamento dei dati personali per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il quale non è richiesta né l'informativa all'interessato, né il suo consenso. Inoltre, l'attuale normativa consente e disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei liberi professionisti o dei soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, ai fini dello svolgimento di indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (nota 8 ottobre 2012).

In un'altra vicenda, il Garante ha invitato un'agenzia investigativa, che aveva informato l'Autorità di far uso di apparecchiature tipo *Gps* con una comunicazione incompleta e carente di diversi elementi, a provvedere alla prescritta notifica, di cui agli artt. 37 e 38 del Codice, seguendo la procedura descritta nel sito internet del Garante (nota 6 dicembre 2012).

17. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

In attuazione di una specifica previsione del Codice (art. 154, comma 1) il Garante cura la tenuta del Registro dei trattamenti, un registro *online* formato sulla base delle notificazioni ricevute, effettuabili esclusivamente attraverso una procedura telematica. La consultazione del Registro stesso, consentita a chiunque e gratuita (art. 37, comma 4, del Codice), ha luogo per via telematica attraverso l'accesso ad una sezione del sito web dell'Autorità ora denominata "servizi *online*". Agli utenti è consentita la stampa integrale delle notificazioni.

L'obbligo di notificazione al Garante, ossia di comunicare in via preventiva l'intenzione di procedere al trattamento o di modificarne o cessarne uno in corso, sorge in capo al titolare del trattamento dei dati personali ove ricorra uno dei casi previsti dall'art. 37 del Codice e non si versi in una delle ipotesi di esonero individuate dall'Autorità con proprie deliberazioni (v. Relazione 2004 p. 109, provv. 31 marzo 2004 [doc. web n. 852561]; nota 23 aprile 2004 [doc. web n. 993385]; nota 26 aprile 2004 [doc. web n. 996680]; provv. 24 giugno 2011 [doc. web n. 1823225]). La notificazione consiste in una dichiarazione formale compilata direttamente sul computer dell'utente seguendo l'apposita procedura disponibile sul sito dell'Autorità; le modalità di compilazione del modello informatico e i suoi contenuti sono stati semplificati a decorrere dal 2008 (provv. 22 ottobre 2008 [doc. web n. 1571196]).

Il più recente provvedimento di esonero, del 2011, ha riguardato i trattamenti di dati genetici da parte degli organismi di mediazione nell'ambito dell'attività finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (provv. 24 giugno 2011 [doc. web n. 1823225]).

L'assistenza nei confronti dei titolari dei trattamenti è assicurata non solo attraverso un servizio di messaggistica automatica generato dalla procedura telematica di notificazione, ma anche grazie al supporto tecnico ed amministrativo offerto dal personale addetto, sia via e-mail, sia telefonicamente. Il Dipartimento ha garantito una rapida soluzione dei problemi più comuni segnalati dagli utenti mediante un controllo in tempo reale della procedura.

Nel 2012 gli utenti hanno consultato il Registro con una media giornaliera di oltre 70 accessi e punte superiori ai 200.

Con riguardo al numero delle notificazioni presentate, l'anno 2012 presenta un andamento discontinuo. In particolare, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno si registra un decremento delle notificazioni rispetto ai corrispondenti trimestri del 2011, verosimilmente in connessione con la dinamica negativa del ciclo economico in tali periodi (nel primo e secondo trimestre del 2012 si registra, infatti, un decremento del Pil rispettivamente dello 0,9% e dello 0,7%). Nella seconda metà del 2012, che registra una flessione del Pil di minore entità, si verifica invece, un incremento del numero delle notificazioni rispetto ai corrispondenti ultimi due trimestri del 2011, con una tendenza alla crescita che parrebbe confermata nel mese di gennaio 2013, che ha visto il maggior numero di notificazioni nel mese di gennaio dal 2007.

I dati percentuali relativi alla tipologia dei trattamenti notificati nel 2012 confermano nel loro insieme, con limitati scostamenti, le tendenze del periodo 2004-2011. I trattamenti volti a definire il profilo e la personalità dell'interessato tramite l'ausilio di strumenti elettronici (28%), di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (22%) e quelli relativi al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni (19%), coprono da soli quasi il 70% di tutti i trattamenti notificati.

In merito infine alla distribuzione geografica dei titolari, vale quanto già evidenziato negli anni precedenti. Il nord del Paese esprime da solo il 57% dei notificanti. Tale decisa prevalenza potrebbe essere ascrivibile a diversità economiche di natura strutturale.

Va rilevato poi, che nel 2012 le notificazioni presentate direttamente dai titolari, come nel 2011, hanno superato in numero assoluto quelle presentate tramite intermediario. Tale tendenza è da attribuirsi al sempre più diffuso utilizzo della firma digitale ed indica, più in generale, una maggiore confidenza dei cittadini con le procedure telematiche nei rapporti con le autorità pubbliche.

Si conferma, infine, come già prospettato lo scorso anno, che la disciplina della materia potrebbe costituire oggetto di modifiche, nell'ambito della proposta, presentata dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012, di un regolamento generale sulla protezione dei dati personali destinato a sostituire la Direttiva n. 95/46/CE. Nel testo si ipotizza l'abolizione dell'obbligo per i titolari di notificare i trattamenti di dati personali, sostituito

da quello di nominare un *data protection officer* (incaricato della protezione dati, secondo la terminologia della Direttiva n. 95/46/CE) per tutti i soggetti pubblici e per quelli privati al di sopra di un certo numero di dipendenti (per dettagli sull'*iter* delle proposte modifiche v. *infra* par. 21.).

18. LA TRATTAZIONE DEI RICORSI

18.1. PROFILI GENERALI

Il paragrafo dedicato alla trattazione dei ricorsi costituisce, tradizionalmente, occasione di riflessione trasversale che, attraverso la lente del più formale e strutturato strumento di tutela previsto dal Codice, offre un variegato panorama sia sui temi consolidati affrontati dal Garante e sul complessivo svolgimento della sua attività, sia su vicende che pongono in luce aspetti innovativi della protezione dei dati personali. Al tempo stesso, l'esame della tipologia dei ricorsi consente di "tastare il polso" al modo in cui la legge sulla *privacy* è concretamente percepita e a come la stessa si raccorda alle più ampie e complesse problematiche economiche e sociali.

Da questo punto di vista è oggi facile leggere tra le righe di tanti ricorsi il riflesso dell'acuta crisi economica che stiamo attraversando. Non a caso negli ultimi anni è stato molto elevato il numero di procedimenti che ha interessato l'ambito economico-finanziario latamente inteso. In un quadro di difficoltà economiche, di restrizione del credito, di contraccolpi e perdite indotti dalla cd. "finanza creativa" e dalla sottoscrizione di prodotti finanziari strutturati, molti interessati hanno utilizzato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (e in particolare il diritto di accesso ai dati personali) per ricostruire, ad esempio, il quadro contabile degli investimenti effettuati, per verificarne le condizioni di liceità del trattamento (presenza di informative e corretta acquisizione dei necessari consensi), per documentare la successione delle operazioni effettuate e dei risultati con le stesse conseguiti. Per altro verso, l'aumento delle sofferenze bancarie e la correlata necessità di verificare attentamente l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti richiedenti credito ha portato con sé un inevitabile contenzioso in ordine all'azione (e al conseguente trattamento dei dati) degli organismi pubblici e privati che agiscono nel settore della cd. "centralizzazione del rischio creditizio" (Centrale dei rischi della Banca d'Italia e Sistemi privati di informazione creditizia) o che comunque registrano, sulla base delle risultanze degli archivi pubblici, altri indici di "difficoltà" delle imprese (ad es., le società che operano nel settore delle cd. "informazioni commerciali") o la violazione di specifiche disposizioni normative (ad es., la Centrale

d'allarme interbancaria in rapporto alle violazioni delle norme in materia di corretto utilizzo degli assegni bancari e delle carte di pagamento).

Se i ricorsi proposti nei confronti di banche, società finanziarie, organismi di centralizzazione delle informazioni creditizie, rappresentano uno dei volti della crisi in atto, un aspetto altrettanto significativo è rappresentato dall'elevato numero di procedimenti concernenti controversie in materia di lavoro. Le tensioni che caratterizzano il mercato del lavoro, il deteriorarsi delle relazioni sindacali all'interno di grandi imprese in crisi, i problemi legati agli esuberanti di personale, le nuove politiche salariali che valorizzano le valutazioni sulla qualità e quantità dell'impegno professionale, sono tutti elementi che fanno da sfondo alle controversie in materia di utilizzo dei dati personali dei lavoratori. Ciò, con riferimento sia a rituali richieste di accesso, sia a più complessi procedimenti incentrati sulla contestazione di controlli (effettuati a mezzo di strumenti elettronici oppure con l'ausilio di investigatori privati) mirati a verificare la lealtà e la regolarità della prestazione lavorativa.

In questa carrellata forzosamente sommaria non può mancare un richiamo ai diversi procedimenti relativi al trattamento dei dati in ambito giornalistico, settore che pure evidenzia la prepotente avanzata delle tecnologie digitali. Sempre meno numerosi sono, infatti, i casi che riguardano la carta stampata, mentre sono in costante ascesa le problematiche concernenti il giornalismo *online* (cfr. *infra* par. 18.5.) e la conservazione digitale delle notizie.

18.2. UNO SGUARDO AI DATI STATISTICI

Al di là dei temi emergenti sopra segnalati, l'esame della tabella numerica riassuntiva dell'attività svolta nell'anno 2012 (cfr. *infra* par. 24 tab. 1.) consente qualche interessante rilievo e fornisce indicazioni sull'evoluzione della protezione dei dati in Italia.

Ancora una volta balza agli occhi la ulteriore progressiva diminuzione del numero di decisioni adottate (233 provvedimenti rispetto ai 257 del 2011), oggetto nelle precedenti relazioni di considerazioni che in buona misura si ribadiscono. Vale la pena di osservare qui che tali considerazioni, unitamente alla vastità dell'ambito di applicazione dei provvedimenti di carattere generale -adottati tra l'altro per fornire adeguata, se non esaustiva, risposta a problematiche ricorrenti- e ad un fisiologico rallentamento dell'attività per l'avvicendamento

dei componenti il Collegio sono riferibili anche alla diminuzione del numero complessivo dei provvedimenti collegiali che si riscontra nel 2012 (440 rispetto ai 538 del 2011).

Sicuramente è terminata la fase iniziale nella quale il ricorso era, di fatto, l'unico strumento effettivo di tutela dei nuovi diritti riconosciuti in materia di protezione dei dati personali. Ciò, a fronte di una scarsa conoscenza della normativa e di una diffusa difficoltà da parte di imprese e pubbliche amministrazioni a corrispondere in modo pertinente e tempestivo alle richieste, già numerose, degli interessati: quasi a confermare che la consapevolezza (magari ancora ingenua e confusa) delle nuove posizioni giuridiche da tutelare era più diffusa fra gli interessati che non fra le burocrazie pubbliche e private. La tendenza negli ultimi anni è cambiata ed è facile constatare un'ampia consapevolezza (anche se a volte ancora imprecisa e superficiale) della dimensione trasversale e pervasiva della protezione dei dati.

Di ciò è indice una maggiore capacità di risposta dei titolari del trattamento, che riescono a gestire, con riscontri appropriati agli interpellati preventivi, la gran parte delle istanze. Il fenomeno è evidente soprattutto nelle grandi società di servizi (banche, assicurazioni), ma comincia ad affacciarsi anche nelle amministrazioni pubbliche più consapevoli. In questo quadro, un ruolo positivo è sicuramente giocato dalle figure di responsabili *privacy*, oramai piuttosto diffuse, che, coordinando e indirizzando l'azione degli uffici periferici, assicurano una più puntuale e attenta applicazione della legge. In una qualche misura, dall'esperienza di queste nuove figure professionali viene quasi anticipata la funzione del *privacy officer*, ben conosciuta in altri ordinamenti e recentemente inserita nelle bozze del nuovo regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali (cfr. *infra* par. 21.).

Anche altri fattori hanno contribuito a deflazionare la quantità di ricorsi pervenuti: basti pensare alla diffusione di nuovi strumenti alternativi o comunque propedeutici all'instaurazione di una controversia formale (reclamì all'Agcom in materia di servizi telefonici e telematici; ricorso ai mediatori civili autorizzati; azione, ai più diversi livelli, dei difensori civici; ruolo, nel settore di riferimento, dell'arbitro bancario finanziario).

Uno spazio rilevante è poi svolto dai procedimenti instaurati direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo la procedura, recentemente emendata, dell'art. 152 del Codice, che riconduce un'ampia serie di procedimenti nell'alveo della giurisdizione

ordinaria e potrà anche far emergere una giurisprudenza variegata in ragione della pluralità dei fori aditi.

Non va poi dimenticata la funzione positiva svolta in questi ultimi anni dai codici deontologici promossi e approvati con il determinante contributo dell’Autorità. Soprattutto il codice relativo ai trattamenti svolti presso i sistemi di informazioni creditizie ha contribuito a dare una cornice normativa di riferimento ad un settore (quello delle cd. “centrali rischi private”) che non aveva mai avuto una disciplina (se non di tipo contrattuale) e che aveva alimentato, fra il 2002 e il 2005, un contenzioso “alluvionale”.

Va anche considerato il largo utilizzo degli altri strumenti di tutela previsti dal Codice, il reclamo e la segnalazione, rispetto ai quali, negli ultimi anni l’Ufficio, anche sulla scorta del regolamento sulle procedure aventi rilevanza esterna, ha sicuramente affinato e velocizzato la propria capacità di risposta.

Oltre a queste ragioni, in qualche misura sistemiche, vanno però evidenziate le ricadute determinate dall’applicazione delle disposizioni contenute nel cd. “decreto Monti” della fine del 2011. Più specificamente e come più volte segnalato nella presente Relazione, l’art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214) modificando la definizione di “dato personale” e di “interessato”, ha largamente sottratto le persone giuridiche, gli enti e le associazioni all’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. È così venuta meno la possibilità per tali soggetti di avvalersi degli strumenti di tutela previsti dall’art. 7 del Codice, e conseguentemente di attivare il procedimento di ricorso.

Nel flusso di ricorsi del 2012 l’effetto della nuova normativa è stato subito percepibile. Da una parte molti soggetti hanno dovuto forzatamente rinunciare alla possibilità di presentare ricorso, dall’altra è evidente, non solo nei primi mesi dell’anno, l’aumento di declaratorie di inammissibilità che si sono rese necessarie in rapporto a procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore della disposizione o proposti nelle settimane immediatamente successive, quando la percezione dell’impatto delle nuove disposizioni non era ancora chiaro, nonostante le riserve e le preoccupazioni subito espresse al riguardo dal Garante (prov. 19 dicembre 2012 [doc. web n. 2286411]).

L'aspetto paradossale della modifica normativa in parola è che la stessa ha ridotto (se non azzerato) la possibilità, soprattutto per le società commerciali, di proporre istanze di accesso ai dati personali e, in particolare, di avanzare richieste di cancellazione o di opposizione al trattamento dei dati (profili utili tra l'altro nei confronti dell'attività svolta dalle centrali rischi, dalle società di informazione commerciale), privando così molti operatori economici della possibilità di controllare il corretto uso di informazioni che possono, qualora inesatte o incomplete, incidere pesantemente sull'immagine e conseguentemente sulla reputazione economica di un soggetto.

Fornite queste chiavi interpretative di carattere generale, la lettura dei dati statistici è comunque sempre utile. Quanto alla tipologia delle decisioni adottate, va rimarcata l'assoluta prevalenza delle declaratorie di non luogo a provvedere (ben 140 su 233 provvedimenti adottati). È questo un termometro di buon funzionamento del procedimento di ricorso che riesce ad assicurare una rapida ed efficace soddisfazione alle richieste dell'interessato. Molto spesso infatti il mero intervento dell'Autorità in sede istruttoria induce il titolare del trattamento a comunicare i dati personali richiesti o comunque a riscontrare le altre richieste dei ricorrenti, "rimediando" in sede contenziosa al silenzio o ai dinieghi che avevano seguito la ricezione degli interPELLI preventivi.

Non va poi trascurato un altro elemento che, per esigenze di semplificazione, non emerge dalle tabelle statistiche: la presenza nei provvedimenti decisori, di più statuizioni in ragione della pluralità di richieste formulate. Non è infrequente l'adozione di provvedimenti che contengono uno spettro completo che va dall'accoglimento di alcune richieste, all'infondatezza e inammissibilità di altre. Al riguardo si segnala, in particolare, la diffusa tendenza ad inserire richieste non riconducibili all'esercizio degli specifici diritti in materia di protezione dei dati personali, quali quelle di risarcimento del danno o volte a evidenziare l'asserita illegittimità di determinati rapporti contrattuali. Ciò soprattutto in quell'ambito bancario e finanziario che, dal punto di vista delle categorie di titolari del trattamento, rappresenta da anni il settore nel quale si concentra il maggior numero di procedimenti.

18.3. PROFILI PROCEDURALI

Dall'ampia giurisprudenza del Garante continuano ad emergere, anche in ambito strettamente procedurale, profili che permettono di approfondire l'esame delle disposizioni di cui agli artt. 145 e ss. del Codice.

Va anzitutto ricordato che lo "spazio" di tutela apprestato dal ricorso, per quanto ampio in ragione della latitudine dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che ne costituiscono il presupposto, non è però espandibile fino a comprendere qualunque asserita violazione della riservatezza. In questo senso vengono ancora con una certa frequenza sottoposte al Garante vicende nelle quali si controverte su un utilizzo di dati da parte di persone fisiche, per finalità esclusivamente personali, ad esempio al fine di apprestare la propria difesa in giudizio (provv. 15 marzo 2012 [doc. web n. 1889091]), senza tener conto che tali questioni esulano dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 5, comma 3. Oppure si richiede al titolare del trattamento non solo di conoscere le informazioni personali dallo stesso detenute, ma anche di rielaborare i dati stessi secondo modalità di interesse del ricorrente, o anche di aggregarli in modo non corrispondente alle modalità con le quali gli stessi, allo stato, sono conservati (provv. 11 ottobre 2012 [doc. web n. 2131862]): quasi che, con l'intervento del Garante, una informazione (magari una serie di dati contabili) possa essere "trasformata", ad esempio, in un documento contenente la rielaborazione di calcoli "costruiti" in modo da diventare un elemento di prova da produrre in una vertenza di lavoro o in una controversia previdenziale.

Così come, ancora troppo spesso, le pur ampie prospettive aperte dal diritto di accesso ai dati vorrebbero essere piegate, in relazione normalmente ad esigenze di carattere processuale, verso una esclusiva richiesta di acquisizione di copia di documenti, confondendo e sovrapponendo altri strumenti di tutela (l. n. 241/1990 in materia di accesso alla documentazione amministrativa, o le possibilità offerte dal cd. "Testo unico bancario" (T.u.b.) e, in particolare, dal suo art. 119).

Merita poi di essere ricordato il vincolo che impone di esperire la procedura dell'interpello preventivo prima di proporre formalmente il ricorso. In realtà, se questo principio è abbastanza noto, è però ancora diffusa la tendenza ad un suo "aggiramento" attraverso la presentazione di ricorsi proposti in via diretta per asseriti motivi d'urgenza, che però non

reggono all'esame della documentazione inoltrata. Ciò per la palese inesistenza del pregiudizio "imminente e irreparabile" che solo potrebbe giustificare il mancato inoltro dell'interpello preventivo, tenuto anche conto che il lasso di tempo che deve intercorrere prima di rivolgersi al Garante è comunque limitato a quindici giorni. Troppo spesso capita così di constatare come si confonda la necessità di provare l'effettiva impossibilità di attendere anche pochi giorni con situazioni nelle quali si lamenta invece la persistenza di un danno che si sarebbe però già prodotto, a volte anche da mesi (prov. 29 novembre 2012 [doc. web n. 2248935]).

Inoltre, soprattutto con riferimento all'ambito societario, bancario e assicurativo, occorre spesso richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessità che l'atto di ricorso sia proposto nei confronti del solo titolare del trattamento, il quale, qualora siano stati formalmente individuati dei responsabili *ex art. 29* del Codice, dovrà eventualmente dar conto anche del trattamento da essi svolto (prov. 15 novembre 2012 [doc. web n. 2286264]).

Va infine segnalata la particolare ipotesi dell'art. 9, comma 3, che disciplina il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone defunte. È un diritto ad ampio spettro riconosciuto "a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". È una posizione frequentemente attivata e funzionale, in modo particolare, all'acquisizione di informazioni atte a ricostruire compiutamente l'asse ereditario o a "recuperare" quei dati di carattere clinico che possono eventualmente sostanziare un'istanza risarcitoria per responsabilità medica (prov. 21 marzo 2012 [doc. web n. 1889154]).

18.4. PROCEDIMENTO DI RICORSO E ORGANI COSTITUZIONALI

Pur attenendo formalmente a profili procedurali, merita separata considerazione la problematica connessa alla presentazione di ricorsi nei confronti di organi costituzionali dello Stato (in particolare organi parlamentari). Il tema non è inedito visto che un caso significativo aveva già portato ad un pronunciamento nel 2009 (prov. 16 luglio 2009 [doc. web n. 1638472]), ma è tornato d'attualità nell'anno trascorso con un ricorso deciso il 19 luglio 2012 [doc. web n. 2065905]. Entrambe le vicende si sono chiuse con una declaratoria di inammissibilità, ma la novità e complessità della questione, e soprattutto il significato e la

delicatezza dei valori costituzionali sottesi hanno indotto il Garante a proseguire la riflessione sulla ricerca di un possibile equilibrio fra le contrastanti posizioni in rilievo.

Come noto, il problema nasce dall'ampia e agevole disponibilità in rete della documentazione integrale dell'attività delle Camere nel corso delle legislature repubblicane. La varietà e quantità dei documenti resi facilmente accessibili grazie all'indicizzazione operata dai motori di ricerca generalisti ha naturalmente immesso in rete e, in qualche modo "riattualizzato", una messe di dati personali spesso delicati, anche quando non formalmente ascrivibili al campo dei cd. "dati sensibili". Pertanto molte persone, occasionalmente citate in documenti tipici dell'azione parlamentare (quali interrogazioni, relazioni di commissioni d'inchiesta) hanno fatto leva sul Codice per opporsi a questo trattamento, quanto meno per sollecitare l'interdizione delle pagine e delle notizie dall'azione dei motori di ricerca esterni ai siti di Camera e Senato o per chiedere l'integrazione o la correzione di notizie inesatte o incomplete. Com'è noto rispetto alla vicenda del 2009 gli organi parlamentari hanno richiamato la piena autonomia e insindacabilità nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative parlamentari ed il principio costituzionale della pubblicità degli atti parlamentari, mentre per il caso dello scorso anno, pur ribadendo i richiamati principi, hanno invocato il disposto dell'art. 8, comma 2, lettera c), del Codice, che preclude l'utilizzo dello strumento del ricorso (e dei sottostanti diritti dell'art. 7) nei confronti dei trattamenti svolti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta (nel caso di specie la Commissione antimafia).

Il Garante ha condiviso, sul piano formale-procedurale, queste impostazioni (che hanno portato, come detto, a due pronunce di inammissibilità) ma, sul versante sostanziale, non ha cessato di ricercare un possibile equilibrio più avanzato, anche tenendo conto di una parallela, per quanto limitata, giurisprudenza di merito, che si è mossa in questo medesimo campo senza timidezza (v. Trib. Civ. di Roma, 1^a sez., sentenza 19 gennaio 2012). Ha fatto seguito uno scambio di note, alla fine di luglio 2012, fra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente dell'Autorità, al fine di promuovere ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici tra gli uffici interessati, finalizzati, almeno nella prospettiva dell'Autorità, ad individuare misure (quali la deindicizzazione dei testi) idonee ad evitare che, attraverso la pubblicazione *online* di atti parlamentari, si possano ledere diritti e libertà fondamentali.

18.5. LA CASISTICA PIÙ SIGNIFICATIVA

Secondo uno schema ormai collaudato, dopo l'esame dei profili generali si propone una succinta rassegna dei settori più significativi in relazione ai quali sono stati presentati ricorsi, al fine di mettere in luce sia le linee applicative e interpretative ormai consolidate, sia i profili di novità emersi nel corso dell'anno.

Il settore delle informazioni creditizie e commerciali è fra quelli più frequentemente oggetto di ricorso, fin dalla prima vigenza della l. n. 675/1996, sul quale il Garante ha finito per assumere al tempo stesso il ruolo di "regolatore" del sistema e di "tutore" delle posizioni individuali incise, anche per l'assenza di specifica normativa, in qualche misura colmata dall'adozione del codice deontologico in materia di sistemi di informazioni creditizie (in vigore dal 1° gennaio 2005), che rappresenta il punto di riferimento anche per l'esame dei ricorsi in materia.

Trattamenti svolti presso sistemi di informazioni creditizie e società di informazione commerciale

L'esperienza maturata nel 2012 ha confermato l'utilità e il valore deflazionante (in termini di procedimenti attivati) delle disposizioni deontologiche, ma ha anche evidenziato (con riferimento per esempio, alla tempistica di conservazione dei cd. "dati negativi" o alle modalità di inoltro del preavviso di inserimento in banca dati) l'utilità di una revisione delle medesime norme a suo tempo concordate, tenendo conto della diffusione delle tecnologie digitali.

L'eventuale avvio dei lavori di revisione potrebbe essere poi occasione propizia per "rileggere" il codice alla luce di alcuni fatti nuovi recentemente intervenuti, che consigliano uno sguardo aperto alle prospettive future (basti pensare alle modalità di attuazione della recente disposizione che permetterebbe ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di avere accesso ai Sic -Sistemi di informazioni creditizie-, al dibattito sull'opportunità di creare nuove "centrali rischi" in diversi ambiti merceologici o di estendere l'ampiezza delle informazioni contenute negli attuali Sic, fino alle prospettive ed ai problemi che possono interessare il settore alla luce del nuovo assetto normativo comunitario in corso di elaborazione).

Se rispetto ai trattamenti svolti presso i Sic il codice deontologico del 16 novembre 2004 fornisce una piattaforma di regolazione efficace e condivisa, tutt'altra situazione caratterizza i trattamenti riguardanti il settore dell'informazione commerciale, che parimenti dà luogo ad un importante contenzioso dinanzi all'Autorità. È anche questo un ambito che interessa un